

## **Circolare del Ministero dell'Interno n. 3 MI.SA. (89) 2 del 11/02/1989** ***Impianti di distribuzione stradale di g.p.l. - Installazione di due colonnine a doppia erogazione.***

### **Testo:**

Gli articoli 2 dei DD.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208 e 17 novembre 1986, n. 1024 prevedono che gli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. sono costituiti da uno o due apparecchi di distribuzione (colonnine). La lettera-circolare n. 31779/4113 del 10 febbraio 1975 avente per oggetto Colonnine di distribuzione di g.p.l. a doppia erogazione - Quesito ammette l'installazione di una sola colonnina a doppia erogazione ovvero di due distributori a doppia erogazione del tipo che non consenta contemporaneo funzionamento di ambedue gli erogatori facenti parte della stessa colonnina. Proprio per l'applicazione di tale ultima disposizione, da più parti è stato fatto presente che non consentire l'installazione di due erogatori a doppia erogazione provoca inconvenienti e disagi per l'utenza connessi alle numerosissime autovetture in attesa di rifornimento presso gli impianti, che creano lunghe code ed ingorghi con grave pregiudizio per la sicurezza, sia nel caso di necessità di rapido deflusso per incendio od altro incidente, sia per l'accesso dei mezzi di soccorso, sia per il numero di persone che sostano nei piazzali ostacolando il corretto movimento dei mezzi. Detti inconvenienti aumentano notevolmente in occasione di particolari periodi dell'anno (feste natalizie, pasquali, ponti vari, ecc.) e nei giorni festivi e prefestivi ove ovviamente l'affluenza è molto maggiore. Questo Ministero ritiene che quanto prospettato non è privo di fondamento ed effettivamente uno snellimento delle operazioni di rifornimento non può che essere vantaggioso ai fini della sicurezza, tenendo conto che, in realtà, meno mezzi e meno persone sono presenti nell'area dell'impianto e più è facile mantenere le condizioni di esercizio con i limiti e le modalità stabiliti dalla norma (divieto di fumare, di accendere i motori, facilità nella manovrabilità dei mezzi antincendio, di accesso ed altri automezzi in caso di incendio o pericolo, ecc.). Pertanto a modifica di quanto disposto con la lettera-circolare n. 31779/4113 del 10 febbraio 1975 citata, su conforme parere della Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, l'installazione di due colonnine a doppia erogazione è consentita alle seguenti condizioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalle vigenti norme: (v. anche All. 1):

1. la distanza fra le due colonnine di distribuzione, misurata in proiezione orizzontale fra i punti più prossimi, deve essere non inferiore a 8 m, in analogia a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 25, del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208;
2. su ognuna delle due tubazioni in fase liquida, all'ingresso di ciascuna colonnina, deve essere installata un'elettrovalvola di blocco, comandata dalla leva di azzeramento del relativo erogatore, che si chiude in assenza di alimentazione elettrica ovvero azionando un pulsante sistemato in posizione defilata rispetto ai punti pericolosi dell'impianto in prossimità degli interruttori generali di cui all'art. 18 del D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208;
3. a monte delle pompe di erogazione, deve essere installata su ognuna delle tubazioni in uscita dei serbatoi, una valvola che sia mantenuta aperta dalla tensione elettrica o dalla pressione di un gas inerte e che comunque si chiuda in assenza di alimentazione elettrica ovvero azionando lo stesso pulsante di cui al punto 2);
4. su ogni tubazione di adduzione del g.p.l. in fase liquida alle colonnine, immediatamente a monte della elettrovalvola di cui al punto 2), deve essere installata una valvola di by-pass per evitare colpi di ariete. Si pregano gli Uffici in indirizzo di tenere conto di quanto sopra nell'espletamento degli adempimenti di competenza.

p. Il Ministro Il Sottosegretario di Stato SPINI